



Comune di PIANENGO
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N.	56	Prot. n°
Codice Ente	10775 6 PIANENGO	
Codice materia		

Adunanza del	23.06.2026
Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo il	

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE SCADENZE DEI VERSAMENTI TARI PER L'ANNO 2026

L'anno duemila VENTISEI addi ventitre

del mese di giugno alle ore 17.30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1) BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO | SINDACO |
| 2) ASSANDRI CLAUDIA | ASSESSORE |
| 3) GANINI GRETA | ASSESSORE |

Presenti /
Assenti

Presente

Assente

Presente

TOTALI

2

1

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto e richiamato l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente *“TARF”* diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

Preso atto che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

Evidenziato che l'articolo 3, comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 (Decreto Milleproroghe) ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683 della L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. *“sganciamento TARF”*);

Dato atto che, l'articolo 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n.199 (*Legge di Bilancio 2026*), ha introdotto una modifica all'articolo 3, comma 5 quinquies del Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n°228, **prorogando dal 30 aprile al 31 luglio** il termine entro il quale i Comuni devono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

Richiamato il vigente Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.09.2020, successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 43 del 27.11.2021 e n. 12 del 30.05.2023;

Visti:

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *«chi inquina paga»*;
- la Deliberazione 397/2025/R/Rif emanata in data 5 agosto 2025 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2026-2029;

- la Deliberazione 480/2025/R/Rif emanata in data 4 novembre 2025 con la quale l’Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del MTR-3;
- la Determinazione 1/DTAC/2025 del 07 novembre 2025 con la quale l’Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/RIF, nonché gli schemi tipo di Piano Economico finanziario ed ulteriori precisazioni operative;

Tenuto conto che:

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, definisce che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia di riferimento. Il tributo provinciale sarà corrisposto direttamente all’ente creditore attraverso il Codice Tributo “TEFA” istituito con risoluzione 5/E del 2021 dell’Agenzia delle Entrate;
- la deliberazione ARERA 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 “*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*” ha stabilito che dall’anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Tenuto conto, inoltre, che:

- l’art. 57-bis del D.L. n.124/2019 ha introdotto il Bonus Sociale Rifiuti, che consiste in un’agevolazione tariffaria destinata a cittadini e nuclei familiari in condizioni di disagio economico – sociale. Lo sconto, pari al 25% viene applicato direttamente sulla TARI dei soggetti beneficiari secondo i principi e criteri approvati dal D.p.c.m. 21 gennaio 2025, n.24;
- con deliberazione ARERA 355/2025/R/Rif del 29 luglio 2025 sono state definite le modalità operative necessarie a consentire l’erogazione del Bonus Sociale Rifiuti attraverso l’approvazione del TUBR (*Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del Bonus Sociale rifiuti*);
- al fine di assicurare la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del Bonus Sociale Rifiuti, con deliberazione ARERA 386/2023 del 03.08.2023 era stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la componente perequativa UR3,a dell’importo di Euro 6,00/utenza, confermata con deliberazione 133/2025 del 1° aprile 2025;

Considerato che rispetto al termine di erogazione del Bonus Sociale Rifiuti previsto dal punto 10.1 del TUBR, ovvero il 30 giugno, ARERA, con chiarimenti espressi in data 17.03.2026, 30.03.2026 e 29.04.2026, ha precisato che nel caso in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato;

Preso atto che, il termine del 30 aprile previsto per l’approvazione delle tariffe TARI, dall’art. 3, comma 5 – quinquies, del D.L. n.228/2021 convertito dalla L. 15/20225, è stato prorogato al 31 luglio dall’art. 1, comma 677, della L. n.199/2025 (Legge di bilancio 2026), per cui ad oggi le tariffe TARI anno 2026 non sono ancora state approvate;

Considerato che, l’art. 16, comma 3 del vigente Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), prevede che: “*fino all’approvazione delle tariffe dell’anno di riferimento è facoltà dell’amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l’anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile*”;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere per l'anno 2026 all'invio di n.2 avvisi di pagamento:

- uno di acconto **pari al 50%** dell'importo annuale dovuto per l'anno 2026, calcolato sulla base delle tariffe TARI 2025, contenente l'agevolazione del Bonus Sociale Rifiuti agli aventi diritto, da emettere entro il 30 giugno, con scadenze 31 agosto e 31 ottobre;
- uno di saldo/conguaglio, calcolato con le tariffe TARI anno 2026, da emettere a novembre, con pagamento in unica soluzione con scadenza 31 dicembre;
- Visti e richiamati, altresì:
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il bilancio per l'esercizio in corso, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29.12.2026;

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n°267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Finanziaria in merito alla regolarità contabile del presente provvedimento, reso ai sensi dell'art.49 del D. Lgs n°267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di confermare, provvisoriamente, le tariffe TARI anno 2025, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 in data 28.04.2025, anche per l'anno 2026, nelle more della predisposizione approvazione del PEF 2026/2028 e delle tariffe per l'anno 2026;
- 3) Di confermare che sull'importo della TARI si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, nell'aliquota deliberata dalla Provincia di Cremona pari al 5%;
- 4) Di emettere gli avvisi di pagamento TARI 2026, **fissando al 50%** la misura di detto acconto, da calcolarsi con le tariffe valide per l'anno 2025, stabilendo le scadenze in 31 agosto 2026 e 31 ottobre 2026;

Successivamente, con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

F.to Barbaglio Ernesto Roberto

Il Segretario Comunale

F.to Alesio Dott. Massimiliano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art.124, comma 1°, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico), viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- E' stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiglieri ai sensi dell'art.125, comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico).

Il Segretario Comunale

Pianengo, li

F.to Alesio Dott. Massimiliano

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Pianengo, li

F.to Alesio Dott. Massimiliano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico).

Il Segretario Comunale

Pianengo, li

.....
